

# STATUTO DELLA MUSICA CANTONALE POMPIERI TICINO

## **I. RAGIONE SOCIALE, SCOPO, SEDE**

### **Art. 1**

È ufficialmente costituita la “Musica cantonale pompieri TICINO” in seguito denominata “Musica”. Lo scopo è quello del culto dell’arte dei suoni onde dar lustro e decoro alla grande famiglia pompieristica ticinese. La sede giuridica è il domicilio del Presidente in carica. La musica è apolitica e aconfessionale.

## **II. QUALITÀ DI SOCIO, QUOTE SOCIALI, RESPONSABILITÀ**

### **Art. 2**

**La Musica è composta da:**

- soci attivi;
- soci contribuenti;
- soci onorari e benemeriti;

### **Art. 3**

#### **Soci attivi**

Si acquista la qualità di socio attivo presentando una richiesta scritta al comitato, il quale ne decide l’ammissione. Sono soci attivi i pompieri dei corpi di I, II e III gruppo senza distinzione di grado nonché i pompieri di montagna, i veterani e i pompieri aziendali che, in conformità del presente statuto si sono impegnati a prestarsi quali esecutori nella musica. In casi eccezionali possono diventare soci attivi anche persone che non sono pompieri, ma che dimostrano gradi doti di musicista.

Essi devono partecipare alle prove ed alle manifestazioni programmate annualmente dalla commissione tecnica e dal comitato.

Ogni socio attivo deve essere provvisto del proprio strumento approvato dal direttore tecnico o dal maestro di musica, ed è tenuto ad eseguire la parte che gli viene assegnata.

La divisa ufficiale, che fa parte dell’equipaggiamento personale del socio attivo è a carico della musica. Egli è comunque responsabile del perfetto mantenimento.

Se per motivi di forza maggiore (impegni professionali, famigliari, servizio militare o malattia) il socio non può presenziare alle prove o ad un servizio, deve darne comunicazione al maestro o al direttore tecnico.

### **Art. 4**

**Si prende la qualità di socio attivo:**

- a) con una dichiarazione scritta i recesso;
- b) con l’esecuzione da pronunciarsi dal Comitato quando un socio faccia atti contrari al fine sociale. Il socio espulso ha la facoltà di ricorrere all’Assemblea Generale;
- c) per decesso.

## **Art. 5**

### **Soci contribuenti**

Sono soci contribuenti coloro che versano ogni anno, alla cassa della musica, almeno il contributo minimo fissato dall'Assemblea Generale. Essi possono presenziare a tutte le manifestazioni e Assemblee ed hanno voto consultivo.

## **Art. 6**

### **Soci onorari**

Sono soci onorari chiunque che con la propria attività o il proprio apporto abbia contribuito per lunghi anni o con particolare rilievo a sostegno della Società. I soci onorari vengono nominati dall'Assemblea Generale su proposta del comitato.

Le proposte da parte di terzi per l'eventuale assegnazione onorifica di socio onorario devono pervenire al comitato entro la fine del mese di novembre precedente l'Assemblea Generale annuale.

## **III. ORGANIZZAZIONE**

## **Art. 7**

### **Organi della musica:**

Gli organi della musica sono:

- l'Assemblea Generale dei soci attivi;
- il Comitato;
- la Commissione di revisione.

## **Art. 8**

### **Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale dei soci attivi è convocata ordinariamente una volta all'anno entro la fine del mese di febbraio, e straordinariamente per iniziativa del comitato o di un terzo dei soci attivi iscritti.

La convocazione viene inviata a tutti i soci attivi a mezzo lettera semplice spedita almeno 15 giorni prima.

Sulla convocazione devono figurare tutte le trattande all'ordine del giorno.

### **Competenze dell'Assemblea Generale dei soci attivi:**

- approva o modifica lo statuto;
- nomina il Presidente e i Membri di comitato;
- nomina la commissione di revisione;
- nomina i soci onorati e benemeriti;
- nomina due scrutatori;
- approva il verbale dell'ultima Assemblea;

- esamina ed approva i rapporti presentati;
- determina la quota sociale;
- delibera sulle proposte assembleari;
- decide sullo scioglimento della Musica, nonché sulla devoluzione del patrimonio sociale rimanente, da destinare in primo luogo al culto dell'arte dei suoni.

Ogni socio attivo ha diritto a un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta e per alzata di mano, qualunque sia il numero dei soci presenti. In caso di parità vale il voto del Presidente.

## **Art. 9**

### **Comitato**

Il comitato rimane in carica per 2 anni ed è rieleggibile. Esso è composto da:

- 1 Presidente;
- 1 Vice Presidente;
- 1 Segretario;
- 1 Cassiere;
- 1 Direttore tecnico;
- 1 rappresentante (membro di diritto) della FCTCP;
- 2 Membri.

### **Competenze del Comitato:**

- nomina del Vice Presidente, della Commissione tecnica e delle cariche all'interno del Comitato;
- amministra il patrimonio sociale;
- accetta nuovi soci e ne decide l'espulsione, riservato ricorso all'Assemblea Generale;
- discute e delibera sui problemi di interesse generale;
- dispone per impegni finanziari non preventivati fino ad un limite di fr. 1000.-.

### **Compiti dei membri di Comitato**

Il Presidente è responsabile unitamente ai membri del Comitato dell'andamento della Musica. Dirige e sorveglia la parte amministrativa. Il Presidente, o in mancanza di questo, il Vice Presidente, firmano gli atti sociali con il segretario. Il cassiere è responsabile dell'amministrazione dei fondi della società, nonché della contabilità. Il segretario è responsabile dell'organizzazione generale degli atti sociali.

## **Art. 10**

### **Commissione tecnica**

La commissione tecnica è nominata dal comitato ed è composta da:

- 1 Direttore tecnico;
- 1 Maestro (membro di diritto);
- 1 Membro.

La Commissione tecnica ha la speciale sorveglianza sull'assieme bandistico.  
Comunica ai soci attivi, d'intesa con il Maestro, le istruzioni per le prove e i sevizi.

#### **Art. 11**

##### **Maestro di musica**

L'attività artistica della Musica è affidata al Maestro. I rapporti tra il comitato, il Direttore tecnico ed il Maestro sono stabiliti dal Comitato in carica.

##### **Oneri particolari del maestro sono:**

- dirige tutte le prove e i servizi in cui la Musica si è impegnata;
- aver cura che alle prove ed ai sevizi sia osservato l'orario prescritto e che ogni esecutore esegua la parte assegnata;
- è responsabile dell'esito delle produzioni.

#### **Art. 12**

##### **Commissione di revisione**

La Commissione di revisione è composta di due membri, nominati dall'Assemblea Generale dei soci attivi e resta in carica 2 anni. I revisori devono verificare i conti della Musica in ossequio alle disposizioni legali e darne rapporto scritto all'Assemblea Generale.

#### **Art. 13**

##### **Responsabilità**

Verso i terzi è garante il patrimonio della Musica. La Musica si impegna verso i terzi con la firma del Presidente o il Vice Presidente e del Segretario. È esclusa la responsabilità della FCTCP e di ogni membro individuale del comitato.

#### **Art. 14**

##### **Servizi e prestazioni**

I servizi in cui la Musica è tenuta a partecipare sono i seguenti:

- a) Servizi obbligati
  - Assemblea dei delegati della Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri (FCTCP);
- b) servizi diversi
  - in caso di decesso di un pompiere in servizio comandato, previa autorizzazione dei diretti congiunti;
  - manifestazioni pompieristiche o sevizi particolari decisi dal comitato.

#### **Art. 15**

##### **Tasse e finanze**

Le entrate ordinarie della Musica sono ripartite come segue:

- corpi pompieri 1° gruppo (6);
- corpi pompieri 2° gruppo (23);
- corpi pompieri 3° gruppo (27);

- corpi pompieri aziendali (2);
- sezione veterani pompieri (6);

nonché dai contributi versati dai soci contribuenti o da terzi.

#### **IV. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Art. 16**

Lo scioglimento della Musica può essere deciso solo dall'Assemblea dei soci attivi, la quale decide pure sulla procedura da seguire per la liquidazione. Per lo scioglimento è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto.

#### **V. TITOLO FINALE**

##### **Art. 17**

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale dei soci attivi tenutasi a Cadenazzo in data 29.05.1985. Ogni precedente disposizione contraria viene abrogata.

Dal Consiglio direttivo della FCTCP durante la seduta del 1985/86 e dall'Assemblea dei delegati della FCTCP in data 29.05.1986.

#### **PER IL COMITATO MUSICA CANTONALE POMPIERI TICINO**

Il Presidente:

Il Segretario:

Giorgio Ortelli

Rinaldo Kümin

#### **VISTO E APPROVATO**

#### **FEDERAZIONE CANTONALE TICINESE DEI CORPI POMPIERI**

Il Presidente:

Il Segretario:

magg Giorgio Ortelli

cap Renato Quadranti